

Codice A1414B

D.D. 31 luglio 2019, n. 591

Parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente all'ampliamento di un Gruppo Appartamento per disabili ubicato nel Comune di San Gillio (TO).

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;

- la Deliberazione suddetta, all'allegato A punto 5.1 e all'allegato C punto 2.2 inerente le strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanità e della Direzione Coesione Sociale - valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché delle procedure descritte al punto 2 – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che individuano il fabbisogno regionale;
- il fabbisogno regionale è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR ed è distinto per ASL/Distretto;
- la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A.

- con la Determinazione n. 573 del 23/07/2019 è stato aggiornato il fabbisogno regionale inerente le strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità e si è stabilito che la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., relativa a posti letto/diurni accreditabili può essere rilasciata solo per le strutture da ubicare nelle A.S.L. la cui dotazione strutturale complessiva di posti letto/diurni (indice 1 allegati A e B) non supera l'obiettivo di sviluppo regionale, pari a 8,8 per le strutture residenziali e pari a 6,8 per le strutture diurne;

- con nota pervenuta in data 03/07/2019 (ns. prot. n. 13784/A1414B del 04/07/2019), il Comune di San Gillio ha presentato richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e su istanza del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Il Margine, relativamente all'ampliamento da n. 4 a n. 4+4 posti letto, autorizzabili e accreditabili, di un Gruppo Appartamento per disabili, denominato "Lunaria" ed ubicato in Via Valdellatorre n. 52/H;

-con la nota suddetta il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Il Margine ha dichiarato di confermare la richiesta nel caso in cui non sia possibile ottenere il parere di compatibilità con possibilità di accreditamento (per superamento del fabbisogno di posti letto accreditabili);

- il Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori, con nota prot. n. 14314A1414B del 11/07/2019, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente l'istanza sopraindicata;

Considerato che così come previsto dalla deliberazione suddetta, gli uffici dei Settori regionali "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori" e "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" hanno esaminato le planimetrie, allegata alla richiesta suddetta, inerenti la struttura sopra descritta e ne hanno verificato la conformità ai requisiti strutturali fissati dalla D.G.R. n. 18-6836 del 11/05/2018;

Verificato che i posti richiesti non rientrano nel fabbisogno, in fase di aggiornamento al momento della presentazione dell'istanza ma che risultava già superato per ciò che attiene l'ASL TO3, di cui alla Determinazione n. 573 del 23/07/2019;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità relativamente alla richiesta del Comune di San Gillio, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e su istanza del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Il Margine, di ampliare il Gruppo Appartamento per disabili, denominato "Lunaria" ed ubicato in Via Valdellatorre n. 52/H, da n. 4 a n. 4+4 posti letto autorizzabili e non accreditabili;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 18- 6836 del 11 maggio 2018;

vista la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;

vista la Determinazione n. 573 del 23 luglio 2019;

vista la nota del Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori prot. n. 14314/A1414B del 11 luglio 2019;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta del Comune di San Gillio, su istanza della Cooperativa Sociale Il Margine con sede legale in Torino – Via Eritrea n. 20, P. IVA

02430520011, di ampliare il Gruppo Appartamento per disabili, denominato “Lunaria” ed ubicato in Via Valdellatorre n. 52/H, da n. 4 a n. 4+4 posti letto autorizzabili e non accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è la seguente:

-2 (due) anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;

-7 (sette) anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franca DALL'OCCO

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa